

aver luogo e della data del provvedimento, con cui la nomina di questi venne approvata a' termini dell'articolo 3.

Metto a partito questo articolo così emendato.

(È approvato).

ART. 9.

Il ministro del culto, davanti al quale avviene la celebrazione, deve dare lettura agli sposi degli articoli 130, 131 e 132 del Codice civile e ricevere, alla presenza di due testimoni idonei, la dichiarazione espressa di entrambi gli sposi, l'uno dopo l'altro, di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie, osservata la disposizione dell'articolo 95 del Codice civile.

L'atto di matrimonio dev'essere compilato immediatamente dopo la celebrazione, redatto in lingua italiana nelle forme stabilite dagli articoli 352 e 353 del Codice civile per gli atti dello stato civile e deve contenere le indicazioni richieste nell'articolo 10 della presente legge.

L'atto, così compilato, sarà subito trasmesso in originale all'ufficiale dello stato civile e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione.

(È approvato).

ART. 10.

L'ufficiale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura, entro le ventiquattro ore, la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni:

il nome e cognome, l'età e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;

il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;

la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;

la data del decreto di dispensa, ove sia stata concessa, da alcuno degli impedimenti di legge;

il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio;

il nome e il cognome del ministro del culto dinanzi al quale seguì la celebrazione del matrimonio.

L'ufficiale dello stato civile deve dare avviso al procuratore del Re, nei casi e per gli effetti indicati nell'articolo 104 del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile.

(È approvato).

ART. 11.

Al matrimonio celebrato davanti il ministro di un culto ammesso nello Stato e debitamente trascritto nei registri dello stato civile si applicano, anche per quanto riguarda le domande di nullità, tutte le disposizioni riflettenti il matrimonio celebrato davanti l'ufficiale dello stato civile.

(È approvato).

ART. 12.

Agli effetti dell'articolo 124 del Codice civile è parificato alla celebrazione del matrimonio il rilascio dell'autorizzazione prevista nell'articolo 8 della presente legge.

Incorre nella multa stabilita nell'articolo 124 del Codice civile l'ufficiale dello stato civile che omette di eseguire la trascrizione dell'atto di matrimonio, entro il termine indicato nell'articolo 10 della presente legge.

(È approvato).

ART. 13.

Gli articoli 7 a 12 della presente legge entreranno in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ASQUINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASQUINI. Ho chiesto di parlare sull'articolo 13 per proporre un articolo aggiuntivo....

PRESIDENTE. La prego di attendere che sia approvato l'articolo 13. Le darò poi la parola prima di passare alla votazione segreta.

Pongo a partito l'articolo 13.

(È approvato).

Onorevole Asquini, ha facoltà di parlare.

ASQUINI. Poichè accanto a questa legge generale sui culti acattolici ne sopravvivono molte altre particolari, che sono reliquati del passato, piemontesi, italiane, austriache, ungheresi; e poichè si presenta la necessità di coordinare queste leggi esistenti col disegno di legge testè approvato, mi permetto di proporre che si deleghino i poteri al Governo per quest'opera di coordinamento e di revisione, mediante un articolo che suonerebbe in questo modo: « Il Governo del Re ha facoltà di emanare le norme per l'attuazione della presente legge e per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato e di rivedere le norme legislative esistenti che disciplinano i culti acattolici ».

PRESIDENTE. Il Governo consente in questa aggiunta?